

(N. 791)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso, concluso a Roma il 23 gennaio 1968, a cui si è giunti dopo lunghe e complesse trattative, regola equamente il contenzioso finanziario con la Romania mediante un indennizzo globale e definitivo dei beni italiani colpiti dalle misure di nazionalizzazione, esproprio e confisca da parte delle autorità romene.

L'impostazione data da parte nostra alle trattative è stata improntata a criteri di una realistica valutazione della situazione politica ed economica determinatasi in Romania nel dopoguerra ed in particolare alla constatazione che altri Paesi avevano potuto risolvere il medesimo problema mediante l'accettazione di percentuali piuttosto modeste dei valori effettivi dei beni patrimoniali.

D'altra parte la soluzione del problema del contenzioso finanziario, che si trascina-

va ormai da venti anni con particolare disagio dei cittadini e degli enti italiani aventi diritto all'indennizzo per le perdite subite nei loro averi, rispondeva anche ad un nostro concreto interesse di eliminare dai rapporti con la Romania anche questa presenza in considerazione del promettente sviluppo dei traffici commerciali e delle prospettive di una ulteriore intensificazione dei rapporti economici in generale fra i due paesi.

L'indennizzo è stato concordato nella somma globale e definitiva di lire italiane 1.312.500.000 e si riferisce:

a) ai beni, diritti e interessi italiani colpiti dalle misure romene di nazionalizzazione, confisca, o di esproprio per motivi di pubblica utilità e per misure igienico-sanitarie;

b) ai beni immobili requisiti come *res derelicta* ed assunti in amministrazione dalle autorità romene;

c) ai crediti finanziari e commerciali sorti anteriormente al 25 novembre 1950, data della firma dell'Accordo di pagamento fra i due Paesi;

d) ai titoli del debito pubblico romeno, tutti al portatore e in possesso di persone italiane.

È stato inoltre regolato il problema dei cosiddetti beni liberi. Precisamente sono stati devoluti al Governo romeno un certo numero di immobili (elencati in una lista consegnata alle autorità romene il 15 gennaio 1968) appartenenti a cittadini italiani. Tali beni non essendo stati oggetto di alcuna delle misure anzi menzionate erano in libera disponibilità dei proprietari i quali, peraltro, per circostanze di fatto non potendo risiedere nel Paese, non ne avevano il godimento. La lista comprende immobili i cui proprietari avevano rilasciato delega al Ministero del tesoro con attribuzione della facoltà di cederli « al meglio ».

La ripartizione della somma stabilita per l'indennizzo verrà effettuata dal Governo italiano fra gli aventi diritto, sulla base di accertamenti che sono stati o che saranno disposti dal Ministero del tesoro italiano in collaborazione con le competenti autorità romene.

Nell'allegato dell'Accordo vengono indicate le modalità per il pagamento della predetta somma forfettaria che verrà effettuato dal Governo romeno in *tranches* annuali mediante prelievi del 3 per cento sul controvalore delle esportazioni romene verso l'Italia con un *plafond* massimo di 325 milioni di lire.

Il presente disegno di legge riproduce la procedura stabilita per l'esecuzione dell'Accordo italo-cescoslovacco del 1966 data la riscontrata analogia nella situazione giuridico-economica dei beni.

All'articolo 3 si è determinato il sistema di erogazione, al fine di assicurare ad ogni avente diritto un indennizzo riferito a valori certi, quali quelli del 1938 da adeguare

mediante un coefficiente di rivalutazione in proporzione della somma conseguita in sede internazionale.

Tale procedura si rende necessaria al fine di evitare la protrazione nel tempo dell'inizio delle operazioni di riparto delle somme spettanti a ciascun avente diritto, riparto che sarebbe altrimenti subordinato all'accertamento preliminare dei valori di tutti gli altri beni ammessi al risarcimento.

L'articolo 4 stabilisce l'incameramento da parte dell'Erario delle somme che saranno corrisposte dal Governo romeno e viene altresì stabilito che qualora detti importi dovessero superare l'ammontare delle erogazioni effettuate con i criteri di cui all'articolo 3 le somme residue saranno ripartite tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

L'articolo 5 prevede che alla spesa derivante dalla corresponsione degli indennizzi sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con detto Trattato.

Tale previsione di spesa viene configurata tenendo presenti le analoghe norme di esecuzione approvate in sede di ratifica degli accordi conclusi negli ultimi anni con l'India, la Bulgaria e la Cecoslovacchia.

Infine all'articolo 6 si fissano i termini ai fini della presentazione di eventuali nuove domande di indennizzo da parte degli aventi diritto.

In sostanza l'Accordo con la Romania, che regola una materia oggetto di lungo contenzioso, si presenta come una tappa positiva ed indispensabile nel processo di regolarizzazione dei rapporti fra i due Paesi. Esso si colloca inoltre nel quadro della azione da tempo in corso da parte italiana per definire le questioni finanziario-patrimoniali con i vari Paesi dell'Europa orientale nel rispetto delle legittime aspettative dei cittadini ed enti italiani.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.

I crediti, debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, saranno regolati in base alle norme delle leggi italiane, per quanto applicabili.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la cor-

responsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo romano a norma dell'articolo 3 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

## A C C O R D O

## FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI FINANZIARIE IN SOSPEO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, desiderosi di regolare definitivamente le questioni finanziarie in sospenso fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Il Governo della Repubblica socialista di Romania pagherà al Governo della Repubblica italiana la somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000, a titolo di indennizzo globale e definitivo per le pretese di ogni natura dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane verso lo Stato romeno e le persone fisiche e giuridiche romene riguardanti:

a) beni, diritti ed interessi italiani colpiti da misure romene di nazionalizzazione, esproprio, presa in amministrazione o da ogni analoga misura legislativa o amministrativa; nonché crediti finanziari e commerciali sorti anteriormente al 25 novembre 1950 (data della firma, a Bucarest, dell'Accordo di pagamento tra i due Paesi);

b) i titoli del debito pubblico estero romeno.

## Art. 2.

Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, ai sensi del precedente articolo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure romene, appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, a condizione che esse abbiano la cittadinanza italiana o rispettivamente la sede in Italia, anche alla data della firma del presente Accordo.

Nella determinazione dei beni, diritti ed interessi italiani, citati all'articolo 1 del presente Accordo, si è tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

## Art. 3.

Il pagamento della somma forfettaria indicata nel precedente articolo 1 sarà effettuata con le modalità previste nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

## Art. 4.

Il pagamento integrale della somma forfettaria indicata all'articolo 1 del presente Accordo avrà effetto liberatorio per lo Stato romeno

e per le persone fisiche e giuridiche romene nei confronti dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane e, conseguentemente, il Governo della Repubblica italiana considererà integralmente e definitivamente estinte tutte le pretese regolate con il presente Accordo.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica italiana non presenterà nè sosterrà in alcun modo nei confronti del Governo della Repubblica socialista di Romania pretese della natura di quelle regolate nei precedenti articoli.

Il Governo della Repubblica socialista di Romania considera libere le persone fisiche e giuridiche italiane da ogni onere, obbligazione o imposta concernenti i beni, diritti ed interessi, previsti nei precedenti articoli.

Art. 6.

La ripartizione tra gli aventi diritto della somma indicata all'articolo 1 del presente Accordo è di competenza esclusiva del Governo della Repubblica italiana, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità per il Governo della Repubblica socialista di Romania.

Per agevolare la ripartizione della somma il Governo della Repubblica socialista di Romania fornirà, dietro richiesta del Governo della Repubblica italiana, nei limiti del possibile, le informazioni e la documentazione necessarie riguardanti i beni, diritti ed interessi regolati negli articoli precedenti.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica italiana trasmetterà al Governo della Repubblica socialista di Romania, nel termine di due anni dal pagamento integrale della somma forfettaria indicata nell'articolo 1 del presente Accordo, i documenti in base ai quali sono stati indennizzati gli aventi diritto italiani.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono agli obblighi derivanti dagli Accordi commerciale e di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Art. 9.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma, il 23 gennaio 1968 in due esemplari originali, nelle lingue italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo della  
Repubblica Italiana*

FANFANI

*Per il Governo della  
Repubblica socialista di Romania*

MANESCU

## MODALITA' DI PAGAMENTO

1. — La somma indicata nell'articolo 1 dell'« Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospenso », sarà pagata dal Governo della Repubblica socialista di Romania mediante prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore delle esportazioni romene effettuate direttamente verso la Repubblica italiana.

2. — I prelievi previsti dal paragrafo precedente non potranno superare la somma annua di lire italiane 325.000.000.

3. — Il Governo della Repubblica socialista di Romania adotterà le misure necessarie affinché nel periodo di un mese dalla fine di ogni trimestre — a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo summenzionato e fino al pagamento integrale della somma prevista dall'articolo 1 dell'Accordo — la somma risultante dai prelievi riferentisi al trimestre rispettivo sia trasferita, in conformità delle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi, in un conto speciale di lire italiane intitolato « Indennizzo Romania », aperto a questo scopo presso l'Ufficio italiano dei cambi, a nome del Ministero del tesoro italiano.

4. — Le modalità tecniche del trasferimento concernenti i prelievi previsti al paragrafo 1 saranno stabilite di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca nazionale della Repubblica socialista di Romania.

5. — Ove dovessero verificarsi variazioni nel regime degli scambi commerciali e in quello dei pagamenti vigenti fra i due Paesi, le Parti contraenti potranno concordare modalità di pagamento diverse da quelle previste al precedente paragrafo 3.

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 1 dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di constatare che è stato convenuto quanto segue:

1) con l'Accordo sono regolati i titoli di debito pubblico estero romeno che appartenevano a persone italiane al 31 dicembre 1967;

2) il valore nominale dei titoli del debito pubblico estero romeno regolati è di 308.575.000 lire italiane. Il calcolo del valore nominale è stato effettuato sulla base dei seguenti cambi:

1 lira sterlina	=	lire italiane 1.500
1 dollaro USA	=	lire italiane 625
1 franco francese oro	=	lire italiane 204,18;

3) il Governo della Repubblica italiana si impegna a trasmettere al Governo della Repubblica socialista di Romania i titoli del debito pubblico estero romeno regolati dall'Accordo anzidetto, del valore nominale di 293.146.250 lire italiane. Nel caso in cui il valore nominale dei titoli trasmessi fosse inferiore alla somma di lire italiane 293.146.250, il Governo della Repubblica italiana restituirà al Governo della Repubblica socialista di Romania, entro due mesi dal termine previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, il 7 per cento della differenza del valore.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

La prego, signor Ministro, di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri della  
Repubblica socialista di Romania*

MANESCU

A S. E. Amintore FANFANI

*Ministro degli affari esteri della  
Repubblica italiana*



Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:

« In riferimento all'articolo 1 dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso " firmato oggi a Roma, ho l'onore di constatare che è stato convenuto quanto segue:

1) con l'Accordo sono regolati i titoli del debito pubblico estero romeno che appartenevano a persone italiane al 31 dicembre 1967;

2) il valore nominale dei titoli del debito pubblico estero romeno regolati è di 308.575.000 lire italiane. Il calcolo del valore nominale è stato effettuato sulla base dei seguenti cambi:

1 lira sterlina	=	lire italiane 1.500
1 dollaro USA	=	lire italiane 625
1 franco francese oro	=	lire italiane 204,18;

3) il Governo della Repubblica italiana si impegna a trasmettere al Governo della Repubblica socialista di Romania i titoli del debito pubblico estero romeno regolati dall'Accordo anzidetto, del valore nominale di 293.146.250 lire italiane. Nel caso in cui il valore nominale dei titoli trasmessi fosse inferiore alla somma di lire italiane 293.146.250, il Governo della Repubblica italiana restituirà al Governo della Repubblica socialista di Romania, entro due mesi dal termine previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, il 7 per cento della differenza del valore.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo su quanto precede, La prego di accogliere, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

FANFANI

A S. E. Corneliu MANESCU

*Ministro degli affari esteri della  
Repubblica socialista di Romania*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell' « Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma è stato convenuto che il Governo della Repubblica italiana continuerà a dare, nei limiti del possibile, la propria assistenza relativamente alle pretese degli interessati romeni per il soddisfacimento dei loro crediti, sorti anteriormente alla data del 25 novembre 1950, nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri della  
Repubblica socialista di Romania*

MANESCU

A S. E. Amintore FANFANI

*Ministro degli affari esteri della  
Repubblica italiana*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso " firmato oggi a Roma è stato convenuto che il Governo della Repubblica italiana continuerà a dare, nei limiti del possibile, la propria assistenza relativamente alle pretese degli interessati romeni per il soddisfacimento dei loro crediti, sorti anteriormente alla data del 25 novembre 1950, nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane.

La prego, signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo su quanto precede, La prego di accogliere, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

FANFANI

A S. E. Corneliu MANESCU

*Ministro degli affari esteri della  
Repubblica socialista di Romania*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica Italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma, ho l'onore di informarLa che, nel corso dei negoziati, la Parte romena ha portato a conoscenza della Parte italiana certe situazioni dalle quali risulta che alcuni crediti romeni nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane sono sottoposti a misure particolari.

In riferimento a quanto precede, La prego di volermi dare assicurazione che il Governo della Repubblica Italiana adotterà, in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, le opportune disposizioni per eliminare tali misure.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*

Corneliu MANESCU

A S. E. Amintore FANFANI

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell' " Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso " firmato oggi a Roma, ho l'onore di informarLa che, nel corso dei negoziati, la Parte romena ha portato a conoscenza della Parte italiana certe situazioni dalle quali risulta che alcuni crediti romeni nei confronti di persone fisiche e giuridiche italiane sono sottoposti a misure particolari.

In riferimento a quanto precede, La prego di volermi dare assicurazione che il Governo della Repubblica italiana adotterà in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, le opportune disposizioni per eliminare tali misure ».

In relazione a quanto precede, ho l'onore di assicurarLe che, in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo summenzionato, il Governo della Repubblica italiana, ove risultassero sussistere le misure particolari cui Ella ha fatto riferimento, adotterà le opportune disposizioni per eliminare le misure stesse.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

Amintore FANFANI

A S. E. Corneliu MANESCU

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in riferimento all'« Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » ho l'onore di constatare che nel quadro dell'Accordo sono regolati nella somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 anche tutti i beni immobili situati in Romania, appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio romeno alla data del 31 dicembre 1967:

che sono stati oggetto di pretese italiane presentate, durante il corso dei negoziati, il 15 gennaio 1968 e

che, alla data della firma dell'Accordo, sono nella libera disponibilità dei proprietari italiani secondo la legislazione romena.

In conseguenza di tale regolamentazione lo Stato Romeno diviene proprietario di detti beni immobili.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

Amintore FANFANI

A S. E. Corneliu MANESCU

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data di oggi del tenore seguente:

« In riferimento all' " Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso " ho l'onore di constatare che nel quadro dell'Accordo sono regolati nella somma forfettaria di lire italiane 1.312.500.000 anche tutti i beni immobili situati in Romania, appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio romeno alla data del 31 dicembre 1967:

che sono stati oggetto di pretese italiane presentate, durante il corso dei negoziati, il 15 gennaio 1968, e

che, alla data della firma dell'Accordo, sono nella libera disponibilità dei proprietari italiani secondo la legislazione romena.

In conseguenza di tale regolamentazione lo Stato romeno diviene proprietario di detti beni immobili.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

Nell'informarLa che sono d'accordo con quanto precede, La prego di accogliere Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*

Corneliu MANESCU

A S. E. Amintore FANFANI

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

in occasione della conclusione dell'« Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso » firmato oggi a Roma ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Nel corso dei negoziati che hanno preceduto l'Accordo summenzionato, la Delegazione romena ha richiesto la restituzione della quantità di Kg. 120,9511 di oro fino, che a suo tempo era stato depositato presso la Banca commerciale italiana — sede di Milano — a nome « Directia Dunarii Maritime (D. D. M.) ».

Con riferimento a quanto precede ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica socialista di Romania mantiene questa richiesta.

Confido che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*

Corneliu MANESCU

A S. E. Amintore FANFANI

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*



Roma, 23 gennaio 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del tenore seguente:

« In occasione della conclusione dell' " Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica italiana concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso " firmato oggi a Roma ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue:

Nel corso dei negoziati che hanno preceduto l'Accordo summenzionato, la Delegazione romena ha richiesto la restituzione della quantità di Kg. 120,9511 di oro fino, che a suo tempo era stato depositato presso la Banca commerciale italiana — sede di Milano — a nome " Directia Dunarii Maritime (D. D. M.) ".

Con riferimento a quanto precede ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica socialista di Romania mantiene questa richiesta.

Confido che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

La prego, Signor Ministro, di volermi confermare quanto precede ».

In riferimento a quanto precede Le assicuro che il Governo della Repubblica italiana farà tutto il possibile per ricercare una soluzione del problema.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Ministro degli affari esteri  
della Repubblica italiana*

Amintore FANFANI

A S. E. Corneliu MANESCU

*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica socialista di Romania*